

COMUNE DI ANGHIARI

INTESA CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO AZIENDALE parte economico-normativa ANNO 2016

L'anno 2017, il giorno 01 del mese di DICEMBRE alle ore 14.00 presso la sede del Comune di ANGHIARI si è riunita la delegazione trattante, costituita ai sensi dell'art.10 del C.C.N.L. 1 Aprile 1999, per la stipula del contratto collettivo integrativo decentrato.

La delegazione trattante è così composta:

- PER LA PARTE PUBBLICA:

➤ I funzionari incaricati con delibera di Giunta :

Arch. Guadagni Gerardo – Dott. Leonardi Carlo – Dott.ssa Borghesi Elisabetta


- PER LA PARTE SINDACALE:

➤ I componenti della rappresentanza sindacale aziendale unitaria:

Matteucci Elda – Polchi Ilenia – Comanducci Lorenzo – ~~Acciaii Federico~~

➤ I Rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria

Acciai Gian Maria – ~~Baldini FEDERICA~~



DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE A

QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE

1. Il presente CCDA si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta all'Ente, le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari.

- D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare per quanto previsto agli artt. 2 comma 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45 commi 3 e 4;
- D.Lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", in particolare artt. 16, 23 e 31;
- D.Lgs. 141/2011 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15";
- D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", in particolare articolo 9 commi 1, 2bis, 17 e 21;
- Il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;
- Il Sistema di Valutazione della Performance, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 22.11.2012;
- Il CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritti in data 31.03.1999, 01.04.1999, 14.09.2000, 22.01.2004, 09.05.2006, 11.04.2008, 31.07.2009;
- L. 190/2014 (legge cd di stabilità 2015), commi 254-256, i quali dispongono il blocco della contrattazione collettiva nazionale di lavoro anche per l'anno 2015 e la proroga fino a tutto il 2018 della misura attuale della indennità di vacanza contrattuale; il venir meno del blocco delle altre limitazioni contenute nell'art. 9 del DL n. 78/2010, venendo a cessare i seguenti vincoli ai contratti decentrati ed al trattamento economico dei dipendenti pubblici:
1) il tetto al trattamento economico individuale, che non doveva superare quello in godimento nel 2010, salvo che nel caso di cambio delle mansioni;

Chamr.

2
[Signature]

[Signature]

[Signature]

2) il tetto del fondo per la contrattazione decentrata, che non poteva superare le risorse previste nel fondo 2010 (potendosi aumentare la misura del fondo sia di parte stabile che di parte variabile che complessiva; non vi sono problemi per la inclusione nella sua parte stabile delle risorse destinate alla RIA (retribuzione individuale di anzianità) del personale cessato, nonché degli eventuali assegni ad personam in godimento da parte dello stesso personale); 3) l'obbligo della riduzione del fondo per la contrattazione decentrata in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio; 4) il blocco degli effetti economici delle progressioni disposte a partire dallo 1.1.2011.

- L. n. 124/2015, art. 17, comma 1, lett. r) *"semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione"*;

2. Le parti si danno reciproco atto della piena operatività delle norme introdotte dal D.Lgs. 150/2009 e dal successivo. D.Lgs. 141/2011, in particolare relativamente ai criteri di misurazione, valutazione ed incentivazione della performance individuale e/o di gruppo nonché relativamente alle nuove disposizioni sugli ambiti e sui limiti della contrattazione integrativa come previsti dagli artt. 5 e 40 del D.Lgs. 165/2001 testo vigente.

OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO INTEGRATIVO

Il presente CCDA è efficace dalla stipula che si intende avvenuta dopo la firma da parte della RSU, dei rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL e della Delegazione Trattante di parte pubblica, previa verifica di compatibilità dei costi e atto autorizzato da parte della Giunta Comunale fatta salva diversa decorrenza indicata nei singoli articoli, da parte dei soggetti abilitati alla



Three handwritten signatures are visible at the bottom of the page, corresponding to the parties mentioned in the text above. The signatures are in black ink and appear to be cursive or stylized.

contrattazione decentrata ai sensi dell'art.10 C.C.N.L. 1 Aprile 1999 e s. m. e i. e nel rispetto delle procedure previste dall'art.5 del medesimo contratto e successive modifiche.

Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dall'organo di revisione economico-finanziaria.

Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'Amministrazione autorizza la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.

L'Ente si impegna a effettuare nei termini previsti tutti gli adempimenti richiesti i dalla normative, entro 15 giorni dalla sottoscrizione definitiva.

Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro 15 giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti della presente intesa.

Sono riportati gli accordi su:

1. Servizi minimi essenziali del 6 luglio 1995
2. Accordo su Incentivi alla Progettazione di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994 e successive modifiche.
3. Calendario scolastico Asilo Nido.
4. Accordo 208 Cds.
5. Accordo sicurezza Polizia Municipale.
6. attuazione della disciplina contenuta nell'art. 22, comma 1 del CCNL del 1.4.1999, relativamente ai servizi che operano in turno.
7. Ogni altro accordo non espressamente richiamato all'interno di questo contratto perde ogni efficacia.

E' fatta salva la determinazione, con cadenza annuale, dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività

Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.

COSTITUZIONE E CRITERI PER UTILIZZO DEL FONDO



Le risorse "decentrate" destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono determinate annualmente dall'Amministrazione con i criteri previsti dagli artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004, distinguendo la parte relativa alle "risorse stabili" dalla parte relativa alle "risorse variabili".

La determinazione annuale delle risorse sarà effettuata in conformità e nel rispetto dei vincoli e limiti imposti dalla vigente normativa e delle eventuali successive modifiche normative.

Le risorse variabili di cui all'art. 15 comma 2 CCNL 01.04.1999 (confermate nell'ambito dell'art. 31 comma 3 CCNL 22.01.2004) possono essere rese disponibili – nel rispetto dei presupposti contrattuali e normativi vigenti – per effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità, nonché per l'attivazione di nuovi servizi o per l'implementazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei servizi esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili. Possono essere stanziate esclusivamente qualora le effettive capacità di bilancio dell'Ente lo consentano e sempre nel rigoroso ed accertato rispetto dei presupposti contrattuali. La ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art 15 (CCNL 1 aprile 99) per le finalità previste dall'art 17 dello stesso contratto avverranno secondo quanto già stabilito nei contratti precedenti limitatamente alle parti che rimarranno in vigore, e dal presente contratto per i nuovi accordi che si intendono oggi sottoscrivere.

INCREMENTO PARTE VARIABILE DEL FONDO

1. Il fondo per le risorse decentrate può essere integrato con una quota pari al 50% delle economie provenienti dal conseguimento degli obiettivi contenuti nei piani di razionalizzazione e risparmio previsti dall'art. 16 comma 5 del DL n. 98/2011.

2. Tale incremento è subordinato al conseguimento di effettive economie di spesa risultanti dai processi di attuazione dei piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, quale effetto di specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro.

3. Le economie di cui al comma 2 sono escluse dall'applicazione del limite previsto dall'art. 9, comma 2-bis, del Dl. n. 78/10 e sono destinate ad integrare il fondo, a condizione che il Comune rispetti il patto di stabilità e i limiti e vincoli di bilancio.



4. I piani adottati dalle Amministrazioni sono oggetto di informazione alle Organizzazioni sindacali rappresentative, mentre le forme di utilizzo degli eventuali risparmi accertati sono materia di contrattazione

STRUMENTI DI PREMIALITA'

1. Conformemente alla normativa vigente l'Amministrazione ha individuato come strumenti di premialità i compensi diretti ad incentivare il merito e la produttività e per la cui distribuzione è richiesta l'applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance.
2. relativamente alle indennità di rischio, disagio, turno, maneggio valori, nonché per i compensi di cui all'articolo 36, comma 2, del CCNL 22.01.2014, per l'anno 2016 continua l'applicazione del contratto integrativo decentrato 2015.

PARTE B

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

Progressioni economiche orizzontali

Le progressioni economiche orizzontali sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente e dal regolamento comunale - oggetto di concertazione.

Nel contratto collettivo decentrato aziendale per l'anno 2015 erano state previste selezioni per le progressioni economiche orizzontali con determinazione delle risorse necessarie da scorporare dalle risorse della parte stabile del fondo aziendale per l'anno 2016. La G.C. aveva approvato con delib. n. 26 del 22/04/2016 il regolamento per le progressioni economiche orizzontali. Nel corso dell'anno 2016, a causa di problemi organizzativi interni non è stato possibile effettuare la selezione per l'assegnazione delle nuove posizioni. Si decide, pertanto, di rinviare all'esercizio 2017 la selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali stimando una spesa annua complessiva (di parte stabile) pari ad € 13.000,00. In considerazione della capienza del fondo aziendale e del trend dell'utilizzo della parte stabile degli ultimi esercizi, è lecito attendersi una copertura più che consistente per le progressioni così come stimata sopra.



DELEGAZIONE TRATTANTE
DI PARTE

PUBBLICA:

[Signature]
Eusebio Benigni
[Signature]

DELEGAZIONE TRATTANTE
SINDACALE

FP CGIL [Signature]
FP CISL BOLDINI FEDERICA [Signature]
[Signature]
[Signature]

